




CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

20 giugno 2019
Delella



4

19/114/CU01/C1

**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI, SU PROPOSTA DEL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, IN MATERIA DI DEFINIZIONE
DEI REQUISITI DI ONORABILITÀ, PROFESSIONALITÀ E AUTONOMIA
DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI E DI
CONTROLLO DELLE SOCIETÀ A CONTROLLO PUBBLICO"**

Intesa, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante: "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"

Punto 1) Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime l'**intesa condizionata all'accoglimento del seguente emendamento:**

- all'articolo 4, comma 1 lettera c) dopo le parole "*abitanti*" aggiungere le seguenti "*limitatamente agli incarichi di Presidente, Amministratore delegato e Amministratore unico*".

Si allega altresì, un documento recante proposte emendative non vincolanti della Regione Basilicata.

Roma, 20 giugno 2019

**REGOLAMENTO RELATIVO AI REQUISITI DI ONORABILITA', PROFESSIONALITA' E AUTONOMIA
(art. 11, co. 1 TUSP)**

OSSERVAZIONI REGIONE BASILICATA

CONCILIARE IL DECRETO CON IL DECRETO LEGISLATIVO N. 39/2013

Il Decreto in discussione non è ben armonizzato con il D. Lgs. n. 39/2013, che detta disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico.

Vi sono sovrapposizioni di norme tra il Decreto in discussione e il D. Lgs. n. 39/2013, che determinano problemi interpretativi in sede di applicazione; vi sono anche norme che si contraddicono, come l'art. 4, comma 1 del Decreto in discussione, laddove si prevede l'inconfiribilità dell'incarico di componente dell'organo amministrativo a coloro che hanno ricoperto la carica di componente del consiglio o della giunta di una Regione, di una Provincia autonoma o di enti locali con popolazione superiore ai 15.000 abitanti nei 12 mesi precedenti, rispetto all'art. 7 del D. Lgs. n. 39/2013 che invece prevede un periodo di 24 mesi.

REQUISITI DI ONORABILITA' (ART. 2)

Le fattispecie previste sono generiche e di difficile interpretazione in sede di applicazione.

I requisiti riguardano solo le fattispecie con rilevanza penale (carichi pendenti penali), senza disciplinare i casi di carichi pendenti fiscali e camerali; i primi con riferimento ai carichi pendenti fiscali definitivamente accertati, i secondi con riferimento a procedure concorsuali (fallimento, stati di insolvenza, ecc.) in capo al nominando amministratore.

Ciò a differenza di quanto previsto per qualunque caso di rapporto con la pubblica amministrazione (vedasi Codice dei contratti pubblici – art. 80 D. Lgs. 50/2016), nonché per gli incarichi nel settore bancario, finanziario, mobiliare, assicurativo, ecc. (si veda in particolare il Testo Unico Bancario).

REQUISITI DI PROFESSIONALITA' (ART. 3)

Il requisito dell'esperienza triennale è ben specificato per le attività di amministrazione e controllo, mentre non lo è per le attività professionali, che risultano troppo generiche. Inoltre, non si comprende cosa si debba intendere per società o enti comparabili per dimensione e complessità (lett. a), b) e c)).

Infine, per le funzioni amministrative o dirigenziali si fa riferimento agli enti pubblici e pa, ma non alle società pubbliche (lett. e)).

REQUISITI DI AUTONOMIA (ART. 4)

Oltre a quanto rilevato in merito alla difficile conciliazione con il D. Lgs. n. 39/2013, non sono definiti i casi di "conflitti di interesse"; il riferimento al pregiudizio per la sana e prudente gestione corrente della società è generico e di difficile dimostrazione, lasciato così all'interpretazione del soggetto che dovrà verificare tale requisito.

